



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

prot. 24893 del 1.2.2016

Al Dr. Pietro STELITANO

Trasmessa via e-mail:

**planetarios@libero.it**

**Oggetto:** Richiesta chiarimenti requisiti professionali attività di Agente di commercio.

Si fa riferimento alla richiesta di parere inviata allo scrivente Ufficio dalla S.V. via e-mail il 20 gennaio u.s., concernente la possibilità che l'attività di *titolare da più di due anni (con direttore tecnico) di un'agenzia di viaggi* integri il requisito professionale abilitante all'esercizio dell'attività di Agente e Rappresentante di commercio, di cui all'art. 5, punto 2 della legge n. 204/1985.

In proposito, per quanto di competenza, non può che confermarsi quanto già rappresentato in merito dalla CCIAA di Reggio Calabria cui la S.V. fa cenno, circa il fatto che tale attività svolta presso un'agenzia di viaggi non è considerata rientrante nella previsione normativa in questione.

In particolare, questo Ministero ha più volte affermato che anche l'attività di vendita di servizi, oltre quella di beni, è da considerarsi abilitante ai fini in questione, tuttavia per quanto concerne lo specifico tipo di vendita delle agenzie di viaggio ha ritenuto che questa, pur considerandosi vendita di servizi, non rientri nella fattispecie consentita.

In merito, pertanto, venne a suo tempo emanata un' apposita circolare ministeriale (la n. 3092 del 10.12.1985) che in proposito recita: *“Deve considerarsi che abbia “prestato la propria opera” oltre che il dipendente qualificato addetto al settore vendite, anche il titolare di una qualsiasi impresa che abbia svolto attività di vendita, ed il dipendente di enti o società dei settori finanziario, creditizio o fiduciario, che abbia svolto attività di intermediazione finanziaria.”*.

Tale avviso è peraltro avvalorato, a parere di chi scrive, dal fatto che l'attività di agenzia di viaggi ( e quella di tour operator) sembrerebbe più propriamente simile ad una forma particolare di intermediazione, quand'anche non rientrante nelle previsioni della legge n. 39/1989, piuttosto che ad una di vendita diretta di un servizio: infatti occorre tener conto che le imprese del settore, in linea di massima, svolgono, congiuntamente o meno, attività di produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi/soggiorni, vendita diretta al pubblico di soggiorni organizzati da altre agenzie, nonché che le stesse sono soggette alla specifica disciplina di settore riguardante il turismo.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

RC

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. +39 06 4705 5332/5402 – fax +39 06 483691  
e-mail marco.maceroni@mise.gov.it  
e-mail mariaraffaela.croci@misegov.it  
www.mise.gov.it